

Contratto n° ODA000031140 per Manutenzione Generatori e Motori MT

Tra

Sorgenia Power S.p.A. (di seguito denominata "**Cliente**"), con Sede Legale in **Via Vincenzo Viviani 12, 20124 Milano (MI)**, sede operativa **Loc. Campo di Carne, Strada Provinciale 13, Via La Cogna - Km 5.600, 04011 Aprilia (LT)**, **03925650966**, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. **MI1901438**, indirizzo PEC **sorgenia.power@legalmail.it**;

e

R.E.M. S.r.l. (di seguito denominata "**Fornitore**") con Sede Legale in **VIA FERRUCCIA 16/A, 03010 - Patrica (FR)**, **P.IVA e C.F. 02240470605**, indirizzo PEC **REM-MOTORI@MESSAGGIPEC.IT**;

di seguito singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**"

PREMESSA

- a. Il Cliente, primario operatore elettrico nazionale e parte del Gruppo Sorgenia, intende far eseguire i lavori in oggetto (i "**Servizi**");
- b. Il Fornitore dichiara di possedere la tecnologia necessaria, una organizzazione aziendale tecnica esperta e qualificata, nonché la conoscenza dell'impiego di macchinari ed attrezzature per la perfetta esecuzione dei Servizi richiesti e di essere disposta ad eseguire gli stessi alle condizioni e secondo i termini contenuti nel presente "**Contratto**";
- c. Il Fornitore dichiara e garantisce di operare quale impresa autonoma ed indipendente, con rischio di impresa totalmente a suo carico, con propria organizzazione e gestione autonoma di capitali, mezzi e persone. Tutti i costi, oneri, rischi, obblighi, modalità e responsabilità economiche, amministrative, tecniche, civili e penali (comprese quelle inerenti la sicurezza sul lavoro) connessi con la prestazione dei Servizi resteranno a carico del Fornitore, che solleva il Cliente da tali oneri, obblighi e responsabilità;
- d. Il Fornitore è società di comprovata esperienza nello specifico settore dei Servizi richiesti e la cui idoneità tecnico-professionale, ex art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008, è stata valutata positivamente dagli uffici preposti del Cliente.

Tutto ciò premesso, si concorda e si stipula quanto segue:

Art. 1. Definizioni

Nel Contratto (così come di seguito definito) i seguenti termini ed espressioni hanno i significati sotto indicati:

Contratto: il presente documento, sue eventuali modifiche, e gli allegati sotto elencati:

- Allegato A: Offerta Fornitore 0357/2015
- Allegato B: DUVRI
- Ordine AX n° ODA000031140
- Modulo SUB per richiesta Subappalti

Sede Legale

Via Vincenzo Viviani, 12 - 20124 Milano - Italia
Cap. Soc. Euro 20.100.000,00 i.v.
Reg. Imp. Milano e C.F. 03925650966
Partita IVA 03925650966

Sorgenia Power SpA

Società con socio unico soggetta alla direzione
e al coordinamento di Sorgenia SpA

sorgenia.it

Aprilia

Loc. Campo di Carne
Strada provinciale 13
Via La Cogna - Km 5.600
04011 Aprilia (LT) - Italia
T +39 06.929.891
F +39 06.926.8072

Centrale: Centrale termoelettrica di Aprilia - Via della Cogna snc, 04011 Aprilia (LT)

Servizi: **Manutenzione Generatori e Motori MT;**

Inizio Attività: è il termine (di seguito denominato "IA") entro il quale il Fornitore deve dare inizio alle attività oggetto del Contratto.

Termine di Ultimazione: è il termine (di seguito denominato "TU") entro il quale il Fornitore deve completare le attività di propria competenza oggetto del Contratto. Dell'ultimazione delle attività del Contratto viene redatto verbale dalle Parti.

Art. 2. **Oggetto del Contratto**

L'esecuzione dei Servizi a corpo inerenti "Manutenzione Generatori e Motori MT" come descritto all'Allegato A.

Il Fornitore si impegna a prestare la propria attività in favore del Cliente per la realizzazione di quanto specificato nel Contratto. I materiali forniti dovranno essere conformi a tutte le norme tecniche e le leggi applicabili oltre, eventualmente, a quanto stabilito in Allegato A; tale rispondenza dovrà essere mantenuta, a spesa del Fornitore, anche qualora le normative di riferimento venissero modificate durante il periodo di efficacia del presente Contratto.

2.1. Condizioni ambientali

Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura, della entità, della destinazione dei Servizi, nonché delle località nelle quali i Servizi devono essere prestati, delle caratteristiche del sottosuolo, idrografiche e climatiche delle località medesime, delle possibilità logistiche, delle condizioni di approvvigionamento, delle vie di comunicazione e di accesso, dei mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie, nonché di tutte le altre condizioni che possono influire sulla prestazione dei Servizi. Il Fornitore pertanto, con la sottoscrizione del Contratto, ha inteso assumere il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed impreviste difficoltà di prestazione dei Servizi, incluse quelle di cui all'art. 1664, 2° comma, c.c. qualora astrattamente applicabile e pertanto nessun compenso, indennizzo e quant'altro sarà riconosciuto al Fornitore per effetto o in conseguenza di maggiori oneri o impreviste difficoltà d'esecuzione derivanti o connesse con le suddette condizioni.

2.2. Autorizzazioni

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di avere ottenuto, e si impegna a mantenere per tutta la durata del Contratto, le necessarie autorizzazioni, permessi, nulla osta e/o atti di assenso (comunque qualificati) per la conclusione del Contratto e per l'esecuzione delle proprie obbligazioni ivi previste.

2.3. Referente Contrattuale

Il referente del Cliente per il presente Contratto è Danilo Simonelli.

Art. 3. **Durata Contrattuale, Rinnovo, Programma cronologico dei Servizi**

3.1. Durata Contrattuale

Il presente Contratto ha validità dal:

- Data Inizio Validità Contrattuale: 23/01/2017
- Data Termine Validità Contrattuale: 28/02/2017

3.2. Rinnovo/Opzione

È espressamente esclusa qualsiasi forma di rinnovo contrattuale.

3.3. Programma cronologico dei Servizi

Il Fornitore in accordo con il referente del Cliente elaborerà i propri programmi di esecuzione lavori ed organizzerà il proprio personale, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'espletamento dei lavori in modo da rispettare le seguenti milestone del Contratto:

- IA Servizi: 23/01/2017
- TU Servizi: 28/02/2017

Le date sopra indicate dovranno essere puntualmente verificate e confermate con i referenti per il Cliente dei Servizi.

Art. 4. **Resa materiali**

Omissis

Art. 5. **Oneri a carico del Fornitore**

Il Fornitore provvederà a dotarsi dei mezzi e delle attrezzature necessarie, inclusi i dispositivi relativi alla sicurezza e ne curerà trasporto, movimentazione e stoccaggio.

I costi sopracitati sono inclusi nei prezzi per la fornitura dei Servizi, di cui al successivo Art. 9.

In particolare il Fornitore dà atto che il prezzo di cui al Art. 9 sopra citato è stato consensualmente stabilito dopo che il Fornitore ha effettuato una accurata ispezione sul luogo dove saranno eseguiti i Servizi, ha preso accurata visione della documentazione progettuale, valutandone attentamente tutti gli oneri derivantigli e ritenendo la suddetta documentazione pienamente esaustiva senza eccezione alcuna; pertanto il Fornitore nulla potrà eccepire per costi ed oneri ad esso derivanti per difficoltà che il Fornitore dovesse dichiarare insorgere durante il periodo di esecuzione dei Servizi.

Art. 6. **Obblighi e responsabilità del Fornitore**

Il Fornitore assume con la propria autonoma organizzazione, a suo rischio, la piena e completa responsabilità della realizzazione dei Servizi nei termini e con le caratteristiche oggetto del Contratto; conseguentemente esso si impegna a provvedere all'esecuzione dei lavori con attrezzature, mezzi e personale idoneo, di provata capacità e nel numero richiesto dalle necessità connesse all'esecuzione dei Servizi; assume di fronte al Cliente la piena e completa responsabilità dei materiali forniti anche dai suoi subfornitori, del rispetto delle date concordate per l'inizio degli interventi e durata complessiva degli stessi.

Il Fornitore sarà responsabile e risarcirà il Cliente per danni, distruzione o perdita di beni di proprietà del Cliente, o dallo stesso affidati al Fornitore, e che siano imputabili al Fornitore stesso o ai suoi subfornitori, agenti, rappresentanti e subappaltatori.

[Il Fornitore è tenuto ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori nominata dal Cliente.]

6.1. Responsabilità Solidale ex art. 35 del DL 4 luglio 2006 n.223 e s.m.i.

Il Fornitore è tenuto a presentare tutta la documentazione richiesta, meglio specificata al successivo §10.2 del presente Contratto, concernente la propria regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa inerente alle prestazioni effettuate nell'ambito del Contratto come previsto dal comma 28 dell'art. 35 del DL 4 luglio 2006 n.223 e s.m.i.

6.2. Diligenza del Fornitore

Il Fornitore si impegna a prestare i Servizi avvalendosi di personale altamente qualificato, in conformità al Contratto e ai più elevati standard di diligenza e di professionalità di settore, agli eventuali relativi regolamenti interni in vigore nell'organizzazione del Cliente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alla legge applicabile per tutta la durata del Contratto, a livello nazionale ed internazionale, ivi inclusa la normativa dell'Unione Europea, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le autorizzazioni, i permessi, le ordinanze, le prescrizioni delle competenti autorità. Qualsiasi riferimento a leggi, norme, regolamenti, ordinanze e quant'altro contenuto nel Contratto dovrà ritenersi esteso ad ogni e qualsiasi eventuale relativa successiva modificazione, integrazione, sostituzione, inclusi eventuali relativi regolamenti di attuazione e circolari esplicative, senza che tale eventuale modificazione, integrazione e/o sostituzione possa determinare alcun incremento del corrispettivo e/o alcuna proroga del TU. Il Fornitore, a semplice richiesta del Cliente, dovrà essere in grado, in ogni momento, di dimostrare di aver provveduto a tutto quanto previsto dalla presente disposizione.

6.3. Responsabilità per fatto dei dipendenti e/o ausiliari

Il Fornitore sarà responsabile per il fatto dei propri eventuali subappaltatori e per i danni che dovessero derivare da comportamenti tenuti da dipendenti e/o ausiliari della cui opera si avvalga per la prestazione dei Servizi.

6.4. Manleva

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi responsabilità ed onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Fornitore di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità centrali o periferiche. Il Fornitore risponderà e manleverà il Cliente da ogni domanda giudiziale e stragiudiziale e da ogni azione, pretesa o richiesta e da ogni perdita, danno o costo di qualsiasi natura, in relazione a qualunque titolo connesso o comunque derivante dall'esecuzione dei Servizi o in difformità dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili o in violazione di diritti di terzi, per danni a persone e cose che possa essere avanzato da terzi (ivi compresi i dipendenti dello stesso Fornitore e dipendenti del Cliente).

In particolare il Fornitore manleverà e terrà indenne il Cliente da ogni danno, onere, costo o richiesta di qualsiasi natura derivante dal mancato o non puntuale pagamento da parte del Fornitore dei materiali, apparecchiature,

attrezzature e qualsiasi altra prestazione o servizio che il Fornitore o suoi subfornitori e subappaltatori hanno l'obbligo di fornire a fronte del presente Contratto.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Sorgenia da ogni e qualsiasi pretesa e azione a qualsiasi titolo avanzata nei confronti di Sorgenia dal personale del Fornitore impiegato, anche ai sensi dell'articolo 16 che segue, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o da ogni e qualsiasi azione o pretesa nei confronti di Sorgenia da parte di terzi, anche con riferimento ad eventuali violazioni di brevetti, del diritto d'autori o comunque del diritto di proprietà intellettuale o privativa di terzi, derivante e/o connessa all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Il Fornitore si impegna a manlevare, tenere indenne e rimborsare al Cliente qualsiasi somma che quest'ultimo sia tenuto a versare in relazione alle ipotesi di cui sopra, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, spese legali e di consulenza tecnica, risarcimenti a terzi (sia all'esito di giudizi o arbitrati sia in caso di transazione) nonché il pagamento di sanzioni pecuniarie di qualsiasi natura.

A tal fine, qualora per detti danni dovesse essere avanzata al Cliente una richiesta di risarcimento, la stessa informerà tempestivamente il Fornitore, onde consentire, al Cliente stesso, un'adeguata difesa.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Sorgenia relativamente a quanto pagato da quest'ultima a terzi in esecuzione di un'obbligazione solidale prevista dalla legge ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 276/2003 e art. 26 D.Lgs 81/2008.

6.5. Potere di rappresentanza

Né il Fornitore né i suoi dipendenti potranno presentarsi in qualità di agenti o di rappresentanti del Cliente.

Art. 7. **Tutela del personale e relativo trattamento economico**

Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070, "Criteri di applicazione del Contratto collettivo di lavoro" c.c., vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i Servizi, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 251/2004, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte del Fornitore degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai propri dipendenti.

Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto ai Servizi. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte della Cliente non esonera in alcun modo il Fornitore dalle sue responsabilità.

Art. 8. **Limitazione di responsabilità**

La responsabilità contrattuale del Fornitore per tutte le difformità, i vizi e gli inadempimenti incorsi nell'esecuzione del Contratto in nessun caso potrà eccedere il valore del Compenso.

Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 1229 c.c. resta inteso che nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per i danni indiretti e/o per quelli attinenti al mancato guadagno secondo quanto previsto dall' articolo 1223 c.c., tra i quali a titolo esemplificativo:

- Perdita di produzione; fatto salvo quanto previsto dal Contratto per le penali;
- Perdita di contratti e/o opportunità commerciali.

Non sono invece soggetti alle precedenti limitazioni i risarcimenti del danno:

- Quelli legati ai danni fisici alla persona (incluso il decesso) e danni ai beni immobili e mobili appartenenti alle persone fisiche;
- Quelli legati ad attività svolte dal Fornitore con dolo o colpa grave;
- Quelli derivanti da un'obbligazione solidale prevista dalla legge ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e art. 26 D.Lgs. 81/2008. Compensi

Art. 9. Compensi

Per la realizzazione di quanto esposto all'Art. 2 "Oggetto del Contratto", il Cliente riconoscerà al Fornitore l'importo/il Compenso così come indicato nella in Allegato A]:

Eventuali spese relative o comunque connesse alla prestazione dei Servizi per le quali il Fornitore potrà rivalersi sul Cliente sono definite nel Contratto. In assenza di tale definizione, ogni spesa è da intendersi già inclusa nei corrispettivi di cui al presente articolo.

9.1. Costi Generali per la sicurezza

Il Fornitore dichiara che per la realizzazione delle opere oggetto del Contratto, gli oneri di sicurezza "GENERALI", ammontano al 3% (tre/00 per cento), da intendersi compresi nel Compenso.

9.2. Costi Specifici per la sicurezza

I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle attività, gli oneri di sicurezza "SPECIFICI", sono valutati e riportati nell'ALLEGATO B - DUVRI.

Allegato Sicurezza:	DUVRI
Costi specifici della sicurezza:	---0,00

Detti costi sono determinati facendo riferimento ai prezzi della sicurezza pubblicati dalle Camere di commercio di Latina

9.3. Invariabilità dei prezzi

I prezzi di cui all'Art. 9, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale anche qualora si dovessero verificare incrementi, anche imprevisti, nei costi dei fattori di produzione, nonché impreviste difficoltà di svolgimento dei Servizi, in deroga pertanto agli artt. 1467 e 1664 c.c. se astrattamente applicabili.

La rinuncia al diritto di invocare per i casi suddetti la variabilità dei compensi di cui al presente articolo è fatta dal Fornitore in considerazione che detti compensi sono stati consensualmente determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad esso relativi.

9.4. Aliquota I.V.A.

I compensi di cui al presente articolo sono al netto dell'I.V.A. (ma inclusivi di ogni altra tassa, tributo o imposta). Il Fornitore nel fatturarli aggiungerà il valore di tale imposta calcolato secondo le norme vigenti alla data di emissione delle fatture.

Art. 10. **Valutazione dei lavori, termini di fatturazione e pagamento**

10.1. Valutazione dei lavori

Al termine dei lavori il Fornitore redigerà relazione tecnica sull'esito dell'intervento e invierà una richiesta di fatturazione al Cliente in accordo a quanto contrattualmente stabilito all'Art. 9, completo della documentazione elencata al paragrafo 10.2 e con le rateazioni ed alle scadenze sotto indicate:

Compenso di cui al Art. 9	Descrizione Milestone
100%	TU Servizi;

10.2. Valutazione Documentale

Prima di ogni fatturazione il Fornitore è tenuto ad inviare obbligatoriamente la seguente documentazione:

- A. DURC in corso di validità;
- B. Copia di modelli UNIMENS riferiti ai versamenti contributivi degli ultimi due mesi;
- C. Copia delle quietanze F24 riferiti ai versamenti contributivi degli ultimi due mesi;
- D. Apposita quietanza, rilasciata dai propri dipendenti le cui attività lavorative sono impiegate per lo svolgimento dei Servizi, attestante l'avvenuta corresponsione del trattamento retributivo;
- E. Eventuale ulteriore documentazione che il Cliente potrà ragionevolmente richiedere.

Qualora il Contratto preveda l'assegnazione di attività in subappalto, la documentazione di cui ai precedenti punti (lettere da A. ad E.) dovrà essere presentata anche per ciascuna delle imprese subappaltatrici.

Si precisa che la mancata o parziale presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti da A. ad D. comporterà l'automatico rigetto della Richiesta di Fatturazione con conseguente blocco dei pagamenti.

10.3. Fatturazione

Una volta valutati complessivamente positivi i Servizi svolti e la relativa documentazione, il Cliente indicherà al Fornitore il numero di "Ricezione". In nessun caso la Ricezione potrà essere considerata o costituire accettazione anche solo parziale dei Beni/Servizi.

Il Fornitore emetterà regolare fattura indicando il numero di riferimento del presente Contratto e relativo numero di Ricezione (comunicato dal Cliente).

Eventuali fatture emesse in difformità da quanto sopra saranno respinte.

10.4. Fatturazione Costi della Sicurezza Specifici

Gli eventuali costi relativi al § 9.2 dovranno essere fatturati separatamente da quelli relativi al Art. 9 in base ai SAL consuntivati e approvati in contraddittorio tra il rappresentante del Cliente ed il Fornitore;

10.5. Invio delle fatture ed intestazione

Le fatture dovranno essere intestate al Cliente ed inviate a:

Intestate a:	Inviare a:
Sorgenia Power S.p.A. Via Vincenzo Viviani 12 20124 Milano	<i>Si accetta come formato valido per l'invio solo il PDF in originale</i>
	A: danilo.simonelli@sorgenia.it
	CC: contabilitafornitori@sorgenia.it ilaria.sorrentino@sorgenia.it
	<i>in alternativa in forma cartacea</i>
	SORGENIA S.p.A. Via Viviani 12 20124 Milano <i>Att.ne Contabilità Fornitori</i>

Qualora si utilizzasse la email, l'unico formato utilizzato sarà l'originale "PDF" e, in tal caso, non saranno inviate via posta ordinaria.

10.6. Termini di Pagamento

Le fatture saranno pagate dal Cliente a **60gg DFFM** giorni dalla data di emissione fine mese a mezzo bonifico bancario.

L'avvenuto pagamento in nessun caso potrà essere considerato o costituire accettazione anche solo parziale dei Servizi.

10.7. Fidejussione

Omissis

10.8. Non cedibilità dei Crediti

I crediti nei confronti del Cliente, derivanti al Fornitore dal Contratto, non sono cedibili a terzi ai sensi del comma 2 art. 1260 c.c.

Art. 11. Sicurezza sul lavoro

Il Fornitore si obbliga, durante l'esecuzione delle attività, ad osservare tutte le norme di Legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica, nonché i regolamenti interni vigenti nell'area operativa del Cliente.

Il Fornitore adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all'espletamento dell'attività. In particolare, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art 26 del D.Lgs 81/08, gli organi preposti del Cliente consegneranno al Fornitore il DUVRI, che verrà dallo stesso accettato, con l'indicazione circa la gestione dei rischi da interferenze che il Fornitore si impegna ad attuare.

Nel caso di inottemperanza da parte del Fornitore a quanto sopra indicato, il Cliente avrà facoltà di far sospendere i lavori o risolvere il rapporto contrattuale, senza alcuna rivalsa da parte del Fornitore, addebitando i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno al Cliente dall'inadempienza del Fornitore medesimo.

11.1. Accesso presso il Centrale

Il personale del Fornitore o quello per esso operante potrà accedere presso la Centrale solo se in grado di esibire il contrassegno aziendale di riconoscimento.

Al fine del rilascio del contrassegno aziendale di riconoscimento il Fornitore dovrà inviare, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti documenti:

- 1) L'elenco nominativo del personale interessato fornendo per ognuno:
 - a) Nome, cognome, data e luogo di nascita e qualifica;
 - b) Un documento di riconoscimento per ogni lavoratore (carta d'identità, passaporto o documento equipollente), valido per tutta la durata della prestazione;
 - c) Copia della comunicazione obbligatoria UNILAV;
 - d) Attestato di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente.
- 2) Dichiarazione circa l'organico medio annuo specificando il Contratto collettivo di lavoro applicato ai propri dipendenti e di aver ottemperato, nell'ambito dell'impresa, agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- 3) Estremi delle posizioni assicurative (INPS-INAIL);
- 4) Copia del DURC in corso di validità;
- 5) Dichiarazioni circa le coperture assicurative;
- 6) Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Il mancato ricevimento da parte del Cliente di tali informazioni/documenti o l'incompletezza degli stessi, darà facoltà al Cliente di vietare l'ingresso in Centrale al personale del Fornitore.

Il Fornitore seguirà analoga procedura per il personale che viene impiegato successivamente all'inizio dei lavori e/o per il personale di eventuali subappaltatori.

11.2. Identificazione del personale

Tutto il personale del Fornitore o quello per esso operante dovrà essere munito del tesserino di riconoscimento personale conforme a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 con le indicazioni del Datore di Lavoro, Fotografia, Nome, Cognome e Data di Nascita del Dipendente e dovrà, a cura di ogni dipendente, essere tenuto ben esposto per tutto il periodo di permanenza all'interno delle aree di svolgimento delle attività.

La mancanza del tesserino di riconoscimento personale, darà facoltà al Cliente di vietare l'ingresso in Centrale al personale del Fornitore e/o a quello di eventuali subappaltatori.

Art. 12. Penalità per ritardata consegna

- 12.1. In caso di ritardata consegna del TU Servizi, verrà applicata una penalità per ritardata consegna pari al 0,5% dell'importo di cui Art. 9 per ogni giorno intero di ritardo. Il Cliente riconosce una settimana di franchigia.
- 12.2. L'ammontare massimo della sopra citata penalità di cui al § 12.1 non potrà superare il 10% dell'importo di cui al Art. 9.
- 12.3. In caso di ritardo superiore a 4 settimane sul TU Servizi, il Cliente potrà rigettare interamente o parzialmente i Servizi oggetto del Contratto.

La penale non verrà applicata soltanto quando gli eventuali ritardi siano dovuti a causa di Forza Maggiore secondo quanto previsto all'Art. 18 "Forza Maggiore".

Art. 13. Garanzie

Omissis

Art. 14. Assicurazioni

Il Fornitore sotto la sua totale responsabilità, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, stipulerà e manterrà operative per tutta la durata del presente Contratto, a sue totali spese, le seguenti polizze assicurative, con primarie Compagnie assicurative, con un rating S&P o equivalente non inferiore ad BBB:

- a. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un limite per evento non inferiore a 3.000.000,00€; il Cliente (i.e. suoi dirigenti, impiegati, operai, etc, ivi inclusi il personale temporaneo ed assunto con contratti speciali, e consulenti), e tutti i partecipanti ai lavori (i.e. sottocontrattisti, direttore lavori, responsabile della sicurezza), pur mantenendo la qualifica di terza parte saranno inseriti come soggetti assicurati addizionali di polizza;
- b. Polizza di Responsabilità Civile Operai (RCO) con un limite per evento non inferiore a 3.000.000,00€ e per persona non inferiore a 2.000.000,00€, che includa il personale diretto del Fornitore, il personale temporaneo o assunto con contratti speciali ed i consulenti da essa impiegati;
- c. Polizza di Responsabilità Civile Terzi per i Veicoli (RC Autoveicoli) di proprietà o in uso presso il sito di esecuzione dei lavori, in accordo ai termini e condizioni richiesti per Legge, con un limite per evento non inferiore a 3.000.000,00 €;
- d. Polizza di tipo All Risks, inclusa sezione furto, a copertura dei beni, dei macchinari e delle attrezzature in genere utilizzate presso il sito di esecuzione dei lavori, con una somma assicurata per il valore di rimpiazzo degli stessi.

Il Fornitore avrà accesso alle aree interessate ai lavori solo dopo aver stipulato tutte le assicurazioni previste a suo carico, a tal fine darà evidenza al Cliente dell'operatività delle polizze indicate al presente articolo e del pagamento dei premi per l'intera durata del relativo periodo assicurato almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività in sito.

Il Fornitore non effettuerà cambiamenti alle polizze indicate durante il periodo di interesse per il presente Contratto.

Il Fornitore dovrà assumersi ogni responsabilità in qualsiasi sede qualora tali assicurazioni non siano state redatte o siano state redatte in parziale ossequio alle clausole del presente articolo.

Le assicurazioni a carico del Fornitore, di cui al presente articolo, non limiteranno in alcun modo la responsabilità del Fornitore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e secondo la Legge.

Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico del Fornitore nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo responsabile.

Il Fornitore deve sollevare da ogni responsabilità e manlevare il Cliente da ogni richiesta di danno, responsabilità, costo o spesa derivanti, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non risarcito dalle polizze assicurative stipulate dal Fornitore.

Resta inteso tra le parti che Il Cliente potrà in ogni caso essere libero di intraprendere un'azione legale contro il Fornitore per richiedere indennizzo per tutti gli eventuali e conseguenti danni, responsabilità/richiesta di risarcimento indirizzata al Cliente, costi e spese, sofferte dal Cliente, generati, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle polizze assicurative stipulate dal Fornitore.

Il Fornitore è responsabile di verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tutti i subappaltatori, sub-contrattisti e fornitori in genere coinvolti per le attività inerenti al presente Contratto, abbiano in forza polizze assicurative analoghe a quelle descritte, per l'intera durata dei Servizi.

La mancata stipulazione, ovvero l'inefficacia originaria o sopravvenuta di alcuna delle polizze assicurative costituirà grave inadempimento del Fornitore ai fini della risoluzione del Contratto.

Art. 15. Ex D.Lgs. 231/01

Il Fornitore dichiara di:

- a) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e
- b) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella sua ultima versione approvata, di cui costituisce parte integrante il Codice Etico, adottato da **Sorgenia Power S.p.A.** ("Modello") e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con **Sorgenia Power S.p.A.**, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, utilizzando la casella di e-mail appositamente attivata (**odv_sorgeniapower@sorgenia.it**) e
- c) di impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello e del Codice Etico (consultabili sul sito internet www.sorgenia.it) e di rispettarne i principi ivi contenuti.

Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali regole di condotta generali e del Codice Etico è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale di **Sorgenia Power S.p.A.** e determinante della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello, da parte del Fornitore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà a **Sorgenia Power S.p.A.** la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

La risoluzione del presente contratto per inosservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente Articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto a **Sorgenia Power S.p.A.**, le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto di **Sorgenia Power S.p.A.** alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Fornitore.

Art. 16. Subfornitori, Subappalti, altre forme di lavoro subordinato

16.1. Subfornitori

Il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Cliente dell'esatto adempimento degli obblighi da parte di tutti i suoi subfornitori (ivi compresi i subappaltatori nel caso di affidamento di una parte dei Servizi).

In particolare il Fornitore sarà responsabile dell'esatta osservanza delle disposizioni di leggi regolamenti, prescrizioni di Autorità sia centrali che periferiche da parte dei subfornitori (ivi compresi i subappaltatori nel caso di affidamento di una parte dei Servizi).

Il Fornitore dovrà fornire al Cliente la descrizione della natura della subfornitura ed ogni informazione in relazione ai subfornitori, compreso, se richiesto, copia senza prezzi dei relativi contratti.

16.2. Subappalti

È espressamente escluso l'utilizzo, da parte del Fornitore, di Subappalto anche per una parte marginale dei Servizi in oggetto.

Il Fornitore espressamente si impegna a non affidare in subappalto i lavori o parte dei lavori oggetto del presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta del Cliente. In ogni caso, il Cliente non rilascerà alcuna autorizzazione per subappalti eccedenti il 50% (cinquanta per cento).

Qualora il Fornitore, nell'espletamento del presente Contratto, intenda esercitare la facoltà di affidare in subappalto, parte dei Servizi dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal presente articolo.

La richiesta di subappalto deve essere presentata al Cliente attraverso l'invio del Modulo SUB "Richiesta di Subappalto" nelle modalità in esso descritte. La richiesta deve essere presentata tempestivamente e comunque con sufficiente tempo per permettere al Cliente di valutare la richiesta e di effettuare tutte le verifiche di legge.

Il Fornitore deve garantire che al momento dell'affidamento del subappalto esiste un contratto scritto, in corso di validità, tra il Fornitore ed il Subappaltatore relativo allo svolgimento della porzione dei Servizi ed inerente quanto stabilito dal presente Contratto. Il contratto di subappalto dovrà prevedere gli stessi obblighi e oneri assunti dal Fornitore nel presente Contratto e, su richiesta del Cliente, dovrà essere reso disponibile al Cliente stesso (anche senza specifica indicazione dei Compensi). Il Fornitore dovrà inserire in ogni contratto di

subappalto una clausola che permetta, su richiesta del Cliente, la cessione del contratto di subappalto al Cliente stesso.

Il Fornitore dovrà provvedere ad effettuare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e comunicare al Cliente la conformità dello stesso mediante il Modulo SUB, visionando e, su richiesta, presentando tutta la documentazione standard ivi elencata; nel caso di particolari attività ed in base alla normativa di legge e tecnica, il Cliente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni.

Il Fornitore per ciascuna impresa in subappalto dovrà presentare al Cliente la seguente documentazione:

- Informazione relative alla capacità finanziaria e tecnica del Subappaltatore, tenendo conto dei seguenti documenti:
 - a. CCIAA
 - b. Autocertificazione Antimafia
 - c. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ex art. 14 D.lgs. 81/08
 - d. DURC in corso di validità
 - e. Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Cliente verificata la suddetta documentazione, mediante restituzione del Modulo SUB (debitamente firmato), invierà l'esito sull'accettazione della richiesta al Fornitore. In caso di accettazione il/i subappaltatori saranno considerati subappaltatori autorizzati a far data dall'invio del Modulo SUB. Il Cliente si riserva l'accettazione del subappalto a proprio insindacabile giudizio senza che questo possa determinare in alcun modo un incremento degli oneri contrattuali o una dilazione dei termini temporali del presente Contratto.

Rimane inteso che l'affidamento in subappalto autorizzato di parte dei Servizi, non solleva il Fornitore dalle obbligazioni e responsabilità assunte con il presente Contratto.

16.3. Altre forme di lavoro subordinato

Il Cliente vieta esplicitamente ogni altra modalità di affidamento di lavoro in subordinazione al Fornitore (seppur contemplata dalla normativa vigente) quale, a titolo esemplificativo, il distacco, etc.

Art. 17. Sospensione dei lavori

17.1. Sospensione non discrezionale dei lavori

Il Cliente, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee dei lavori o parte di essi qualora:

- 1) Comprovati eventi di Forza Maggiore, ovvero provvedimenti delle Pubbliche Autorità, impediscano che i lavori appaltati procedano utilmente;
- 2) Le funzioni competenti in materia di sicurezza ritengano che i lavori debbano essere interrotti o sospesi;

In tutti i predetti casi, a condizione che la sospensione non sia dovuta ad inadempimento del Fornitore, le sospensioni non danno diritto a compensi di sorta, spettando al Fornitore solo lo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

La sospensione dei lavori non esonera il Fornitore dall'obbligo di mantenere in efficienza le aree di intervento dei lavori con personale, mezzi d'opera e attrezzature (salvo diversa esplicita richiesta scritta del Cliente), né dall'obbligo di custodia e buona conservazione dei lavori eseguiti, senza che ciò comporti diritto a compensi, indennità, rimborsi e quant'altro. Restano ferme tutte le altre obbligazioni che per legge e per Contratto incombono sul Fornitore.

In caso di sospensione complessiva dei lavori ai sensi della presente disposizione per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto. In tal caso il Cliente riconoscerà al Fornitore gli importi di cui all'Art. 20 del presente Contratto, con piena liberazione del Cliente da qualsiasi obbligo nei confronti del Fornitore per effetto della presente disposizione ai sensi del Contratto e della legge.

17.2. Sospensione discrezionale dei lavori

Il Cliente si riserva il diritto di sospendere o interrompere in qualsiasi momento, per fatto proprio e senza l'obbligo di comunicare i motivi, l'esecuzione di una o più attività o anche di tutti i lavori oggetto del Contratto, dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata, anticipata via email.

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.

Il Fornitore deve da tale data, attenersi strettamente alle disposizioni del Cliente, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza delle aree di lavoro provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere medesimi, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per Contratto su di lui incombono.

Al verificarsi di tali sospensioni o interruzioni, e sempre che esse non siano imputabili al Fornitore ai sensi del Contratto, il Fornitore avrà diritto ad uno spostamento del Termine di ultimazione dei lavori commisurato alla durata della sospensione o interruzione.

Qualora la durata complessiva della/e sospensione/i non imputabile al Fornitore risulti superiore a 20 (venti) giorni solari, il Fornitore avrà altresì diritto al rimborso dei costi documentati relativi alla guardiania ed alla manutenzione delle aree di lavoro.

La ripresa dei lavori deve essere richiesta dal Cliente a mezzo lettera raccomandata, anticipata via email.

Il Fornitore avrà diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale, non imputabile al Fornitore, dei lavori in corso di esecuzione sia totale e superi la durata di a 180 (centottanta) giorni solari.

Art. 18. **Forza Maggiore**

Sono considerati eventi di Forza Maggiore gli eventi che si verifichino durante l'esecuzione del Contratto e che rendano impossibile o illecito l'adempimento, da parte di una delle Parti, delle proprie obbligazioni dedotte nel Contratto (ivi incluse disposizioni e pronunce delle Pubbliche Autorità che inibiscano la fornitura dei Servizi). Sono esclusi dagli eventi di Forza Maggiore gli eventi di carattere meteorologico, anche di carattere eccezionale, che non siano seguiti da una dichiarazione di "stato di emergenza", gli scioperi (fatti salvi gli scioperi generali), i furti, la mancanza di mano d'opera o di materiali. La Parte inadempiente a causa del verificarsi di un evento di Forza Maggiore dovrà, a proprie spese ed in qualsiasi momento, compiere quanto necessario al fine di mitigare e minimizzare gli effetti e le conseguenze dell'evento di Forza Maggiore e riprendere immediatamente il pieno adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto al momento

della cessazione dell'evento di Forza Maggiore. Nel caso di inosservanza dell'obbligo suddetto, l'altra Parte potrà provvedere direttamente, a spese della Parte inadempiente, ad intraprendere quanto necessario per la rimozione delle cause dell'evento di Forza Maggiore, laddove praticabile, e/o per mitigare e minimizzare le conseguenze di detto evento di Forza Maggiore. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che colpisce il Fornitore, il Fornitore avrà diritto ad una estensione del TU dei Servizi equivalente al protrarsi dell'evento, a condizione che il Fornitore abbia tempestivamente notificato il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore al Cliente. In nessun caso o circostanza il Fornitore avrà diritto a un incremento del Corrispettivo, ovvero a qualsiasi compenso, indennizzo o rimborso in relazione al verificarsi di uno o più eventi di Forza Maggiore, restando inteso che ciascuna parte sosterrà i propri costi, danni, perdite e quant'altro derivanti o connessi con il verificarsi di un evento di Forza Maggiore. Il Fornitore espressamente rinuncia agli eventuali ulteriori diritti che possano derivargli dall'applicazione delle disposizioni del codice civile a codesto riguardo.

Art. 19. Cessione del Contratto

Il Fornitore non potrà cedere il Contratto, in tutto o in parte, né cedere i crediti che ne derivano, se non dopo essere stato a ciò debitamente autorizzato dal Cliente. Il Fornitore acconsente fin d'ora, ai sensi dell'art. 1407 c.c., a che il Cliente possa cedere il Contratto, in tutto o in parte, e i diritti che ne derivano, all'interno del gruppo cui il Cliente appartiene.

Art. 20. Recesso, clausola risolutiva espressa e Impossibilità della Prestazione

20.1. Diritto di recesso

Anche qualora la prestazione dei Servizi abbia avuto inizio, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto, salvo un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni. In tal caso il Cliente corrisponderà al Fornitore il corrispettivo per le attività svolte fino al momento del recesso. Nessun indennizzo o ulteriore compenso sarà dovuto al Fornitore in relazione all'eventuale recesso del Cliente, anche in deroga all'art. 1671 c.c. se astrattamente applicabile al Contratto.

20.2. Risoluzione per inadempimento

Qualora il Cliente riscontri che l'esecuzione dei Servizi non viene effettuata in conformità al Contratto o a regola d'arte, ovvero nel caso in cui il Cliente riscontri l'inadempimento da parte del Fornitore di quanto previsto nel presente Contratto, il Cliente potrà impartire una direttiva al Fornitore nella quale indicherà le irregolarità da sanare entro una data stabilita ad insindacabile giudizio del Cliente. Trascorso il periodo di tempo indicato dal Cliente, qualora le non conformità permangano nella loro totalità o solo in parte, il Cliente potrà intimare il Fornitore di sanare l'irregolare esecuzione entro un periodo di tempo non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

Trascorso l'ulteriore periodo inutilmente, a partire dal ricevimento della diffida, il Contratto si considererà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Per quanto attinente ai lavori già eseguiti, se valutati positivamente (in contraddittorio tra le Parti), potrà essere corrisposta al Fornitore, solo dopo l'ultimazione di tutti i lavori oggetto del Contratto (completati da un'impresa subentrante o direttamente dal Cliente), il pagamento delle opere eseguite e collaudate fino al momento della cessazione dei lavori, salvo gli eventuali maggiori oneri rispetto al Contratto, che derivassero dal subentro di una nuova impresa. In questo caso l'importo del maggior onere verrà detratto dal saldo.

Da tale importo saranno dedotti tutti i danni comprovati e le spese sostenute per ripristinare le aree di intervento dei Servizi ad uno stato di normale utilizzo.

Verificatesi le condizioni di cui sopra e a fronte di regolare emissione di fattura (§ 10.3) tale importo sarà versato secondo i termini previsti nel presente Contratto (§ 10.6).

In caso di risoluzione del Contratto, il Cliente:

- a. Acquisirà la proprietà di tutti i materiali, delle apparecchiature e di quant'altro destinato ad essere incorporato nei Servizi, forniti ed approvvigionati dal Fornitore, e acquisirà immediatamente il possesso della parte dei lavori realizzati;
- b. Avrà il diritto di completare le opere o farle completare da terzi; a tal fine avrà diritto di utilizzare fino al completamento dei lavori le attrezzature e gli impianti del Fornitore corrispondendo ad esso un equo canone per la locazione di tali mezzi;
 - i. Qualora il Cliente decida di non trattenere ed usare, in tutto o in parte, gli impianti e le attrezzature del Fornitore, esso dovrà prontamente rimuoverli dopo averne ricevuto richiesta esplicita dal Cliente.
- c. Avrà inoltre facoltà di succedere negli eventuali contratti con i subappaltatori e subfornitori a proprio insindacabile giudizio;

Quanto descritto nei punti sopra elencati sarà valido anche se fossero in corso con il Cliente contestazioni e controversie in relazione alla intervenuta risoluzione del Contratto, o in genere, alla liquidazione delle rispettive ragioni di credito.

20.3. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, su semplice dichiarazione da parte del Cliente, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui agli Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19. Inoltre, nel caso in cui il Fornitore sia divenuto insolvente, o venga sottoposto a procedura di liquidazione ovvero a procedura concorsuale, nonché in caso di modifica rilevante dell'assetto societario di controllo del Fornitore, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto su semplice dichiarazione da parte del Cliente.

Art. 21. **Privacy**

Le Parti si danno atto, in ossequio al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Le Parti saranno responsabili del rispetto della normativa privacy di cui al suddetto D.Lgs. 196/2003 ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato in qualità di titolare del trattamento dei dati stessi.

Art. 22. **Disposizioni Generali**

22.1. Intero Accordo

Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti circa le attività in esso indicate e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta sulle attività medesime. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti.

22.2. Gerarchia dei Documenti

Nel caso di conflitti tra due o più disposizioni del Contratto, le stesse dovranno essere interpellate secondo le seguenti priorità:

Priorità	Documento
1°	il presente Contratto
2°	DUVRI
3°	Allegati Tecnici

22.3. Rinuncia

Nessuna rinuncia a far valere un diritto, un inadempimento o il mancato rispetto del Contratto sarà considerata valida a meno che non sia fatta espressamente per iscritto e sottoscritta dalla Parte che rinuncia, e nessuna rinuncia si intenderà come rinuncia a far valere una violazione o un inadempimento successivi a prescindere che siano della stessa natura o di natura simile.

22.4. Sostituzione di clausole invalide

L'invalidità di una clausola non comprometterà il Contratto nel suo complesso e le Parti si adopereranno per sostituire detta clausola, così da conformarsi alle norme imperative di legge e salvaguardarne la sostanza.

Art. 23. Autorità giudiziaria competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Art. 24. Accettazione

Il Fornitore restituirà al Cliente, entro 10 giorni dal loro ricevimento, il presente Contratto timbrato e firmato in ogni pagina da un proprio legale rappresentante in segno di accettazione anche a mezzo PEC all'indirizzo procurement@legalmail.it.

Milano
20/01/2017

Sorgenia Power S.p.A.
Thomas Greco

SORGENIA POWER S.P.A.
Responsabile Provvedimenti
Via Vincenzo Viviani, 12
20124 Milano
P.I. 03925650966

R.E.M. S.r.l.

Il Fornitore dichiara di accettare tutti gli articoli del presente Contratto e specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:

- Art. 5 Oneri a carico del Fornitore
- Art. 6 Obblighi e responsabilità del Fornitore
- Art. 7 Tutela del personale e relativo trattamento economico

- Art. 9 Compensi
- § 9.3 Invariabilità dei prezzi
- § 10.1 Valutazione dei lavori
- § 10.2 Valutazione Documentale
- § 10.8 Non cedibilità dei Crediti
- Art. 11 Sicurezza sul lavoro
- Art. 13 Garanzie
- Art. 14 Assicurazioni
- Art. 16 Subfornitori, Subappalti, altre forme di lavoro subordinato
- Art. 17 Sospensione dei lavori
- Art. 18 Forza Maggiore
- Art. 19 Cessione del Contratto
- Art. 20 Recesso, clausola risolutiva espressa
- Art. 23 Autorità giudiziaria competente

R.E.M. S.r.l.
